

RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 1, COMMI 611 E 612 LEGGE 190/2014, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 31.03.2015 N.4, ED ULTERIORI DETERMINAZIONI

1) Con riferimento al piano di razionalizzazione in oggetto ed alla presente relazione, il Comune di Travagliato delibera il mantenimento delle quote di partecipazione nelle seguenti società (tra parentesi la quota di partecipazione detenuta):

> Partecipazioni dirette del Comune

Azienda Servizi Territoriali (AST) SpA (100%)

Autostrade Lombarde SpA (0,003%)

> Partecipazioni indirette del Comune (attraverso la partecipazione di AST)

AOB2 SRL (1,68%)

Cooperativa Esercenti Farmacia (CEF) S.c.r.l. (0,000...)

Circa la partecipazione in AOB2, si rinvia al successivo § 3.

2) Con riferimento ai criteri previsti dall'art.1, c.611, lettere da a) a d) Legge 190 / 2014, per le partecipazioni sopra detenute si può affermare quanto segue.

a) Circa l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali:

- la partecipazione in AST SpA è mantenuta dal Comune, in quanto la società è affidataria di servizi pubblici locali e gestioni indispensabili al Comune stesso per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali (si rinvia per il dettaglio alla deliberazione del Commissario Prefettizio n. 4 del 31/03/2015 come da deliberazione di approvazione della presente relazione);

- Autostrade Lombarde SpA è la società di proprietà e gestione di infrastrutture autostradali interessanti il territorio del Comune di Travagliato e ad elevatissimo impatto ambientale e di servizio per i cittadini e le imprese operanti nel Comune stesso; la partecipazione viene mantenuta dal Comune, ancorchè di piccole dimensioni, in quanto si ritiene istituzionalmente rilevante poter partecipare alle Assemblee della società, al fine di meglio cogliere le evoluzioni afferenti la società e le relative infrastrutture, nonché di esercitare i diritti dell'azionista; inoltre, fermo comunque quanto sopra in ordine al mantenimento, va evidenziato che l'impegno delle strutture comunali e l'onere economico correlato all'eventuale percorso di dismissione (che dovrebbe prevedere una procedura di evidenza pubblica) potrebbero rivelarsi maggiori rispetto al beneficio economico derivante dalla dismissione, con opportunità di valutare comunque il mantenimento (nell'ottica normativa ... di razionalizzazione della spesa, come anche da parere della Corte dei Conti della Lombardia 20.01.2016 n.7); infine, si evidenzia che il vigente art.1, c.569bis Legge 147/2013 rinvia, nell'eventualità, all'Assemblea della società la decisione circa la *cessazione della partecipazione societaria* del Comune che abbia bandito una gara per la vendita della propria quota, e che abbia visto detta procedura andare deserta (risultando evidente la limitatissima incidenza del Comune di Travagliato in quella eventuale decisione assembleare);

- circa AOB2 SRL, il mantenimento della quota di partecipazione si correla al fatto che la società è affidataria di un servizio pubblico locale di fondamentale rilevanza quale quello idrico (si rinvia nel dettaglio alla nota AST prot. n. 8554/2015, come da deliberazione di approvazione della presente relazione, ed anche al successivo § 3);

- circa CEF, il mantenimento della quota di partecipazione da parte di AST si può ben correlare al fatto di essere condizione necessaria per beneficiare di condizioni di acquisto di farmaci e parafarmaci di particolare vantaggio¹ (si rinvia nel dettaglio alla nota AST prot. n. 8554/2015).

Inoltre il rapporto “commerciale” FARMACIE AST/C.E.F. non è esclusivo e non è limitante per quanto riguarda la possibilità di approvvigionamento di farmaci e prodotti da banco e parafarmaci presso altri fornitori o direttamente dalle aziende che li producono. Onere dei direttori delle due farmacie infatti è anche quello di monitorare il mercato delle offerte commerciali, di mantenere attivi e costanti rapporti con gli informatori per i prodotti farmaceutici e complementari e di provvedere, di concerto con la direzione dell'azienda, a singole forniture che, per i particolari sconti ottenuti, sono assai vantaggiose in quanto producono margini maggiori o consentono di attuare campagne di vendita promozionale a titolo di marketing aziendale.

b) Circa la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, la condizione non si verifica per nessuna delle società di cui al precedente § 1.

c) Circa l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni la condizione non si verifica per nessuna delle società di cui al precedente § 1.

d) Circa l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, la condizione/opportunità non risulta al momento ricorrere per AST SpA e AOB2 SRL.

3) Nell'ambito della razionalizzazione del controllo delle partecipazioni societarie detenute direttamente ed indirettamente dal Comune, per quanto concerne l'acquisto, da parte del

¹ Con il decreto Madia è prevista l'indizione o la partecipazione a gare per l'appalto degli acquisti di farmaci e parafarmaci.

A tal proposito si osserva che di fatto è impossibile bandire una gara con l'obiettivo di stabilire un vincolo anche solo prevalente con una Società di vendita all'ingrosso. Si rileva che il rapporto contrattuale con CEF si è dimostrato nel tempo assai conveniente dal punto di vista economico ed assolutamente adeguato sul versante organizzativo e della tempestività nel soddisfacimento delle richieste, anche di quelle più urgenti. Inoltre si deve considerare che, in relazione al fatturato atteso, calcolato sulla base del dato storico, il rapporto con CEF prevede la corresponsione ad AST di un premio annuale commisurato appunto al maggiore o minore raggiungimento dell'obiettivo (premio che per l'anno 2015 ammonta ad euro 33.109,00).

Nel corso dell'anno inoltre il mercato farmaceutico e parafarmaceutico, anche in base all'andamento del mercato e delle vendite, offre una molteplicità di prodotti, di promozioni ed opportunità commerciali che a priori non sono prevedibili e preventivabili. Legarsi ad un unico o prevalente fornitore sarebbe come rinunciare alla possibilità di cogliere, di volta in volta, le singole opportunità di approvvigionamento e giocarle commercialmente ed economicamente a proprio vantaggio.

Comune stesso da AST SpA, della quota in AOB2 SRL perché la partecipazione societaria divenga diretta comunale, si rinvia innanzitutto nel dettaglio alla nota AST prot. n. 8554/2015.

Inoltre si precisa che nella nota sopra citata il valore della quota era riferito al patrimonio netto risultante dal bilancio della società, approvato al 31/12/2013.

Essendo intervenuta l'approvazione del bilancio al 31/12/2014, il valore della quota risulta essere di Euro 429.698,40, calcolata su un patrimonio netto di Euro 25.577.286,00.

4) Con riferimento a quanto all'art.1, c.611, lettera e) Legge 190 / 2014, in materia di *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni*, si evidenzia quanto segue per il 2015.

a) In materia di numero di amministratori, AST SpA (nella quale è nominato un Amministratore Unico) ed AOB2 (nella quale è nominato un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 membri) rispettano:

- quanto previsto dall'art. 1, comma 729, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a norma del quale *Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore [a due milioni di euro - importo determinato con D.P.C.M. 26 giugno 2007];*

- quanto previsto dal vigente art.4, c.5 DL 95 / 2012, in base al quale *salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle ... società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte.*

AUTOSTRADE LOMBARDE SPA (nella quale è nominato un Consiglio di Amministrazione composto da n. 13 membri) rispetta:

- quanto previsto dall'art.1, cc.729, di seguito riportato:

729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore [ad euro 2 milioni] ... Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. ...

b) In materia di compensi agli amministratori:

- per AST:

Compensi anno 2013:

Compenso in misura fissa al Consiglio di Amministrazione (periodo Gennaio – Settembre, compresi oneri contributivi): euro 25.435

Compenso in misura fissa all'Amministratore Unico (periodo Ottobre – Dicembre, compresi oneri contributivi): euro 4.212,00

Compensi anno 2015: euro 16.200,00

- per AOB2:

Compensi lordi anno 2013: euro 60.000,00

Compensi lordi anno 2015: euro 40.000,00

- per AUTOSTRADE LOMBARDE SPA:

Compensi anno 2013 (risultanti dal bilancio): euro 228.030,00

Compensi anno 2015: euro 90.000,00

AST e AOB2 rispettano

- quanto previsto dal vigente art. 4, commi 4 e 5 DL 95 / 2012, in base al quale in sintesi *A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.*

- quanto previsto dall'art. 1, commi 725 e 726, della Legge n. 296/2006, a norma dei quali:

725. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. ...

726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

AUTOSTRADE LOMBARDE SPA rispetta

- quanto previsto dall'art.1, cc.728 e 725 Legge 296 / 2006, di seguito riportato.

728. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 [e 726] possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale.

725. Nelle società a totale partecipazione di comuni ..., il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti ... al sindaco ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma.

c) In tema di compenso ai componenti del Collegio Sindacale:

- per AST:

L'ammontare dei compensi erogati all'Organo di controllo nell'anno 2013: euro 14.676

I compensi approvati dall'assemblea soci per il 2015: euro 12.480

- per AOB2:

L'ammontare dei compensi erogati all'Organo di controllo nell'anno 2013: euro 30.000,00

I compensi approvati dall'assemblea soci per il 2015: euro 30.000

- per AUTOSTRADE LOMBARDE SPA:

L'ammontare dei compensi erogati all'Organo di controllo nell'anno 2013: euro 113.650,00

I compensi approvati dall'assemblea soci per il 2015: euro 55.000,00

AST rispetta quanto previsto dall'art. 6, c.6 DL 78/2010, in base al quale *nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di ... controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.*

d) Quanto al *contenimento dei costi di funzionamento e delle strutture aziendali:*

- per AST:

A decorrere dal 2014 la struttura di AST è stata oggetto di vari percorsi formativi del personale finalizzati ad aumentare le consapevolezze di ruolo e rendere chiare le forme di interazione positiva e di collaborazione e, conseguentemente, rendere meglio definibili e raggiungibili gli obiettivi aziendali.

L'attività di formazione per tutti i dipendenti è stata diretta sulle "capacità relazionali e di lavoro in team", sulla "gestione del tempo".

Sono stati trattati inoltre temi specifici per far fronte ad esigenze di particolare necessità, quali "la gestione del recupero di crediti" e "le tecniche di vendita", cui hanno partecipato alcuni dipendenti con specifiche mansioni quali l'addetta al recupero dei crediti tia/tari e i due direttori delle farmacie. Queste figure sono state affiancate da "specialisti "che hanno svolto attività di coaching finalizzata, a seconda della necessità, alla strutturazione di un nuovo servizio o al miglioramento qualitativo delle attività di vendita delle farmacie.

Il complesso delle attività di “istruzione e formazione” è stato propedeutico alla successiva analisi organizzativa della struttura, suddivisa nelle “famiglie professionali” che la compongono: amministrativa, di gestione della distribuzione del gas, delle farmacie.

È stato formalizzato l’organigramma aziendale e la correlata approvazione delle “job description” ha consentito di meglio definire i ruoli e le funzioni delle figure professionali e di individuare per ciascuna di queste le diverse responsabilità operative, di coordinamento e di direzione.

Durante il percorso di ridefinizione organizzativa è stato somministrato ai dipendenti un questionario di valutazione delle competenze possedute e, attraverso l’esame e la valutazione degli esiti, sono stati fissati gli obiettivi attesi dalla riorganizzazione e dall’introduzione del sistema di valutazione dei dipendenti.

È stato infatti, in continuità coi contenuti del percorso formativo / riorganizzativo, istituito un nuovo sistema di valutazione dei dipendenti, tale da mettere in relazione le reali competenze e l’impegno con i bisogni dell’organizzazione stessa; il sistema di valutazione è stato “collegato” al premio di produzione aziendale preesistente, che annualmente viene corrisposto come previsto dal CCNL e, con decorrenza 2016 tale premio sarà erogato anche in rapporto alle valutazioni delle prestazioni individuali dei dipendenti stessi.

Nel corso del 2015 poi, in particolare, sono stati presi in esame i risultati dei primi anni di gestione delle due farmacie comunali (2011/2014), e sono state adottate decisioni volte ad aumentare, per quanto possibile in una fase di “stanca” economica la redditività delle stesse. A seguito di intensa attività di consultazione e coinvolgimento di tutto il personale dipendente è stato poi raggiunto un accordo organizzativo/sindacale sottoscritto da tutti i dipendenti per il contenimento dei costi per prestazioni straordinarie a fronte dell’applicazione dell’istituto contrattuale della “banca ore” che consente la possibilità di recuperare le ore fatte in più in periodi di minore attività lavorativa. Questo minor costo ha consentito, unitamente ai vantaggi fiscali in caso di assunzione di personale a tempo indeterminato, di assumere una farmacista e di “allungare” i periodi e gli orari di apertura delle farmacie, rinunciando alla chiusura per ferie e stabilendo aperture straordinarie in occasione di alcune festività infrasettimanali. Tale riorganizzazione, intrapresa nel corso dell’anno, ha dato segnali favorevoli con parziali incrementi della “libera vendita” già a decorrere dal 2015. Possiamo ragionevolmente ritenere che il vantaggio determinato dal maggior incremento dei ricavi, rispetto a quello dei costi, potrà essere colto appieno con l’annualità 2016.